

REGOLAMENTO DEL FONDO MUTUALISTICO

APOT s.c.a.

per la compensazione dei danni causati dalla cimice
asiatica (*Halyomorpha halys*)

*(Reg. UE 465/2020, Circolare Mipaaf 16 aprile 2020, Del. G.P. Trento 888/2020 e successive
modificazioni)*

Approvato con delibera del C.d.A APOT d.d. 07.09.2020

REGOLAMENTO DEL FONDO

per l'istituzione e la gestione del fondo mutualistico ai sensi della Raccomandazione (UE) 2019/1665 della Commissione del 30 settembre 2019 inerente le misure di prevenzione e gestione delle crisi, di cui all'articolo 33, comma 3, primo paragrafo, lettera d) del Regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/465 del 30 marzo 2020 recante misure di emergenza a sostegno delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli operanti nelle regioni italiane Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia, in considerazione dei danni causati dalla cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*), nonché delle relative disposizioni nazionali e amministrative.

Art. 1 – ISTITUZIONE DEL FONDO - SCOPO - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Viene costituito un fondo mutualistico, orientato al conseguimento degli obiettivi di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2020/465 e finalizzato alla compensazione delle perdite economiche subite dai produttori aderenti a seguito dei danni arrecati alla produzione dalla cimice marmorata asiatica, ai sensi dell'art. 1 del citato regolamento UE, che causano un drastico calo del valore liquidato all'azienda.
2. Il fondo è disciplinato e orientato ai principi della solidarietà e della reciprocità senza scopi di lucro.
3. Promotore del fondo mutualistico è l'Associazione di organizzazioni di produttori APOT, a cui le Organizzazioni di Produttori Melinda e "la Trentina" ne hanno delegato la costituzione e la gestione, in nome e per conto di tutte le cooperative dei produttori associati.
4. L'adesione al Fondo di Mutualizzazione è riservata alle OP Melinda e "la Trentina" che sono socie di APOT e quindi indistintamente a tutte le cooperative socie delle OP e conseguentemente indistintamente a tutti i produttori agricoli associati che producono le specie di cui al successivo punto 5. L'alimentazione avviene principalmente mediante contributi finanziari delle OP Melinda e "la Trentina" e da aiuti comunitari. L'approvazione del presente Regolamento e di eventuali modifiche future proposte dal Comitato di Gestione compete al Consiglio di Amministrazione di APOT, con ratifica da parte dell'assemblea generale della AOP nella prima seduta utile. L'approvazione ed ogni modifica del Regolamento deve essere comunicata alle autorità provinciali competenti ed approvata nell'ambito della successiva modifica del Programma operativo.
5. Il fondo mutualistico si applica alle categorie di prodotto Mela e Kiwi ("Mele" cod. 08.08.10 e "Kiwi" cod. 08.10 50.00) destinati al mercato fresco e interessa l'intera area di raccolta della Associazione di Organizzazione di Produttori che si trova nelle Regioni di cui alla premessa.

Art. 2 – RECESSO DAL FONDO MUTUALISTICO

1. Nessun socio della AOP e delle OP, all'atto di presentazione di un Programma operativo, può sottrarsi agli obblighi derivanti dall'implementazione del programma e dalla gestione del fondo mutualistico senza preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di APOT e delle OP che ne hanno delegato la costituzione e gestione alla stessa. Con riferimento alla garanzia "cimice", limitatamente all'anno 2020, per le categorie di prodotto cui si riferisce il presente Fondo Mutualistico, è sospesa la copertura del Fondo Mutualistico Fitopatie istituito da Co.Di.Pr.A., che opererà nel 2020 esclusivamente sulle altre fitopatie.
2. Il recesso acquista efficacia al termine dell'esercizio in corso, se notificato con almeno sei mesi di anticipo, in caso contrario ha effetto al termine dell'esercizio successivo.

Art. 3 – RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI

1. L'Associazione di Organizzazione di produttori, le OP e le cooperative aderenti, così come gli agricoltori in qualità di beneficiari del fondo mutualistico, devono rispettare tutte le relative disposizioni delle autorità europee, nazionali e provinciali nella versione vigente, così come le direttive di APOT. In particolare, si rimanda ai Regolamenti (UE) 1308/2013, 891/2017 e 892/2017, al Regolamento di esecuzione (UE) 2020/465 così come alla Raccomandazione (UE) 2019/1665, pena la perdita del diritto ad eventuale liquidazione di compensazioni.
2. L'Associazione di Organizzazione di produttori, le OP e le cooperative aderenti, così come gli agricoltori devono altresì garantire agli enti di controllo preposti l'accesso ai siti e ai documenti necessari allo svolgimento della loro attività, pena la perdita del diritto ad eventuale liquidazione di compensazioni.
3. I produttori sono obbligati a rimborsare immediatamente gli indennizzi indebitamente percepiti, a fronte di un semplice sollecito scritto da inviare a mezzo PEC a cura di APOT.
4. Del presente regolamento viene data informazione tramite idoneo strumento di comunicazione a tutti i produttori e ne viene data contestualmente notifica mediante pubblicazione sul sito web di APOT (www.apot.it), delle OP Melinda (www.melinda.it) e "la Trentina" (www.latrentina.it) e di Co.Di.Pr.A (www.codipra.it).

Art. 4 – COMITATO DI GESTIONE

1. Il fondo mutualistico viene amministrato da un Comitato di gestione nominato dal Consiglio di Amministrazione di APOT.
2. I membri del comitato durano in carica 3 anni e possono essere rinominati.
3. Il Comitato di Gestione sarà composto da n. 8 membri, di cui n. 4 nominati dal Consiglio di Amministrazione di APOT tenuto conto della rappresentanza delle OP socie, n. 3 in rappresentanza del Consorzio di Difesa Co.Di.Pr.A. ed 1 in rappresentanza della Provincia autonoma di Trento.
4. Il Comitato di gestione nomina il Coordinatore ed il responsabile tecnico.
5. Il Comitato di Gestione può deliberare validamente soltanto se presente la maggioranza dei membri in carica. Le delibere vengono adottate a maggioranza assoluta dei componenti presenti.
6. Il Coordinatore del Comitato di Gestione, in occasione delle sedute, nomina un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione, che viene poi sottoscritto dal Coordinatore e dal segretario stesso.
7. Il Comitato di Gestione gode delle più ampie facoltà per la gestione e l'amministrazione del fondo mutualistico, nel rispetto delle disposizioni del Consiglio di Amministrazione di APOT ed ha il compito, in osservanza delle prescrizioni europee, nazionali e provinciali, di garantire il regolare funzionamento del fondo, adottando tutte le misure necessarie alla corretta gestione dello stesso. In particolare, sulla base di criteri oggettivi e non discriminanti e in ottemperanza alle disposizioni del presente Regolamento, il Comitato ha il compito di definire annualmente, coerentemente con la normativa gli elementi di funzionamento del Fondo tra cui: franchigie, soglie, Limiti di compensazione, scoperti, modalità di calcolo del danno, la parte di Disponibilità finanziaria annuale da destinare al pagamento delle erogazioni, la formazione del prospetto di liquidazione delle Compensazioni ai produttori agricoli, l'individuazione di esperti e consulenti per l'analisi, la valutazione e il controllo dei danni, termini e modalità per il subentro. Il Comitato, ove stabilito, invia comunicazione delle determinazioni assunte agli Enti preposti.
8. Per la gestione del fondo mutualistico, il Comitato di gestione può avvalersi delle conoscenze specialistiche dei collaboratori della AOP, delle OP e/o di consulenti esterni.

9. Gli eventuali gettoni di presenza possono essere definiti dall'assemblea generale dell'Organizzazione di Produttori.

Art. 5 – COSTITUZIONE, ALIMENTAZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO

Il Fondo viene dotato del capitale iniziale in misura pari alla quota dello 0,8% del Valore della Produzione Commercializzata relativa ai Prodotti di riferimento relativamente ai produttori agricoli beneficiari del Fondo come definita di seguito, di cui per il 40% con contributi finanziari da risorse proprie e per il 60% con aiuti comunitari.

Il Patrimonio del Fondo negli anni successivi a quello di costituzione è formato dall'eventuale importo residuo della Disponibilità finanziaria annuale, ovvero dalla somma algebrica delle contribuzioni dell'Organizzazione dei Produttori, dei Contributi Pubblici, dei risarcimenti e dei premi assicurativi (nel caso si attivi una copertura assicurativa in capo al Fondo), dei costi di partecipazione e delle liquidazioni derivanti da partecipazione a fondi locali, regionali, interregionali o nazionali, della quota della Riserva, delle spese di funzionamento e gestione del Fondo, tutti riferiti all'anno di competenza. I criteri applicati per il finanziamento ovvero l'alimentazione del fondo mutualistico sono riportati di seguito.

Capitale iniziale

- Il capitale di costituzione del Fondo viene alimentato per il 40% con contributi finanziari delle OP e per il 60% con aiuti comunitari.
- L'alimentazione avviene in proporzione alla VPC rappresentata per i prodotti "Mela e Kiwi" dell'anno di riferimento. Nel 2020 la quota di intervento della OP sarà rapportata al valore della produzione commercializzata – VPC dell'ultimo bilancio approvato per i prodotti "Mele e Kiwi - merce da tavola".
- Il rimborso del capitale iniziale avviene al termine del quinquennio (2020-2024) ovvero all'atto dello scioglimento, qualora il relativo importo sia ancora disponibile.

Utilizzo del Fondo

- Il valore massimo delle liquidazioni per ogni OP aderente è limitato alla quota di contributo versato ed alla corrispondente quota di contributo comunitario ottenuto.

Art. 6– DENUNCIE DI SINISTRO – OBBLIGHI DEI PRODUTTORI AGRICOLI

1. Il produttore agricolo, ovvero i tecnici delle OP aderenti e/o delle cooperative socie, che rileva negli appezzamenti un forte danno a causa dell'attacco della cimice asiatica deve denunciare tempestivamente il danno secondo quanto segue, fermo restando che ai fini dell'attivazione del diritto alla compensazione, oltre al verificarsi delle altre condizioni previste dal Regolamento, deve essere accertato dal Comitato di Gestione, sulla base dei dati tecnici rilevati da enti di ricerca e/o da F.E.M. e/o dall'organizzazione delegata al rilevamento del danno in campo, la sussistenza di almeno il 15% di danno medio derivante dalla cimice asiatica nel Comune Amministrativo/area omogenea per varietà. La denuncia del forte danno deve essere effettuata all'OP o alla cooperativa associata ed in copia alla organizzazione delegata – Co.Di.Pr.A. o entità dallo stesso controllata - per il rilevamento del danno in campo.

2. In caso di danno il produttore aderente ovvero i tecnici delle OP aderenti e/o delle cooperative socie al fondo deve quindi:

- a. darne avviso all'OP o alla cooperativa associata e per conoscenza alla Organizzazione delegata entro tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è verificato il danno da cimice asiatica o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché dimostri che questa gli è stata in precedenza impedita, ma comunque non oltre dieci giorni lavorativi prima dell'inizio della raccolta, fornendo precise

indicazioni relative agli appezzamenti colpiti dall'attacco, indicandone la presumibile percentuale di danno che non deve essere inferiore al 15% almeno in una delle partite aziendali;

- b. eseguire tutti i lavori di buone pratiche agronomiche richieste dallo stato delle colture;
- c. qualora necessario e richiesto, mettere a disposizione dei periti il Fascicolo Aziendale e la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni, nonché ogni documentazione atta a dimostrare il danno;
- d. avere eseguito le misure di contenimento prescritte dal Piano Provinciale per il contrasto alla cimice asiatica, dal Servizio Fitosanitario della Provincia Autonoma di Trento e dal Centro di Consulenza Tecnica della Fondazione Mach (CCT di FEM).

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Compensazione.

ART. 7 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE DEL VALORE DI PRODUZIONE

1. Il calcolo della riduzione del valore di produzione viene effettuato confrontando il valore della produzione, calcolato in base ai prezzi di liquidazione dell'OP ai singoli produttori del comune amministrativo o dell'area omogenea, per il prodotto specifico di riconoscimento dell'anno di forte attacco della cimice asiatica con il relativo valore della produzione medio triennale dei medesimi produttori calcolato sugli ultimi tre anni.

2. Al fine di contrastare l'effetto negativo di ripetute perdite economiche dovute a avversità atmosferiche, da infestazioni parassitarie o fitopatie, nella documentazione probatoria dei valori di produzione medi e nelle valutazioni per il calcolo della riduzione del valore della produzione e del danno, vengono anche considerati gli indennizzi percepiti da assicurazioni agevolate e non agevolate o altri fondi di mutualizzazione.

Art. 8 – SINISTRI INDENNIZZABILI

1. Il Comitato di Gestione del Fondo, prima di procedere alla erogazione della Compensazione, procede alle necessarie verifiche anche conferendo incarico a soggetti esterni adeguatamente qualificati.

2. Sono indennizzabili a carico del Fondo i sinistri subiti dai produttori agricoli beneficiari del Fondo che ricadono nell'ambito operativo del presente Fondo qualora si verifichi una drastica riduzione del valore della produzione ovvero quando la riduzione del valore della produzione, nei termini della definizione indicata nell'art. 7, supera la soglia del 20%.

3. La Compensazione a favore dei produttori agricoli aventi diritto avviene, previo accertamento e valutazione da parte del Comitato, nella misura e con i criteri previsti dal presente Regolamento ovvero oggetto di delibera del Comitato.

4. L'indennizzo erogabile dove compensare solo il danno riferito esclusivamente alla cimice asiatica. L'entità del danno riferita esclusivamente alla cimice asiatica si ottiene moltiplicando il valore della produzione pari al Valore in Rischio del singolo produttore agricolo per la percentuale di danno riferita alla cimice asiatica rilevata in campo, come definiti nel presente Regolamento.

5. Annualmente il Comitato può rivedere le condizioni e le regole di funzionamento da applicare per la rilevazione e per il calcolo dei danni.

6. Il produttore agricolo ha l'obbligo di comunicare eventuali liquidazioni di ulteriori compensazioni, aiuti e indennizzi percepiti sulla base di altre previsioni normative o derivanti da strumenti assicurativi privati.

7. Il produttore agricolo ha l'obbligo, pena la decadenza dal diritto alla Compensazione, di rispettare il Piano Provinciale per il contrasto alla cimice asiatica, il Disciplinare di Produzione integrata vigente e

le disposizioni fornite dal Servizio Fitosanitario della Provincia di Trento e/o dal Centro di Consulenza Tecnica della F.E.M. per la prevenzione ed il controllo della cimice asiatica.

8. L'inadempimento di uno di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Compensazione.

Art. 9 – VALORE IN RISCHIO

1. Il valore della produzione in rischio della AOP è la sommatoria del valore della produzione in rischio delle singole Organizzazione dei Produttori, che è calcolato nel seguente modo:

- definizione del valore medio ad ettaro delle liquidazioni effettuate ai soci dalle cooperative negli ultimi tre anni, per comune amministrativo, prodotto e varietà (ovvero per zona omogenea);
- detto valore medio ad ettaro è moltiplicato per la superficie agricola utilizzata effettivamente dagli associati e destinata specificatamente a varietà e prodotti, nell'anno di riferimento della copertura mutualistica;
- sommatoria di tali valori riferiti alle varietà del medesimo prodotto;
- sommatoria eventuale dei valori riferiti ai prodotti.

Il valore in rischio del singolo produttore agricolo è calcolato moltiplicando il valore medio ad ettaro per prodotto e varietà per la superficie agricola utilizzata effettivamente dal produttore e destinata specificatamente al prodotto e varietà, nell'anno di riferimento della copertura mutualistica.

Art. 10 – COPERTURA ASSICURATIVA

1. Esclusa ogni assunzione di rischio, il Fondo può ricorrere a una o più Imprese di assicurazione o partecipare a fondi rischi locali, regionali, interregionali o nazionali allo scopo di aumentare la Disponibilità finanziaria annuale destinata all'erogazione delle Compensazioni ai produttori agricoli.

Art. 11 – SOGLIA – FRANCHIGIA – LIMITE DI COMPENSAZIONE

1. Il diritto alla Compensazione si attiva esclusivamente al superamento di entrambe le seguenti soglie:

- riduzione del valore della produzione superiore al 20%, come determinata ai sensi dell'art. 7;
- sussistenza di danno medio per Comune Amministrativo (ovvero area omogenea), prodotto e per varietà almeno pari al 15%.

La liquidazione dell'importo al beneficiario avviene esclusivamente quando il danno spettante al singolo produttore agricolo è superiore a Euro 50.

2. La Compensazione riconosciuta dal Fondo ai produttori agricoli è calcolata tenendo conto dell'applicazione di una franchigia che viene determinata nella misura fissa del 5% da applicarsi per Comune Amministrativo (ovvero area omogenea) e per varietà, ovvero secondo quanto stabilirà il Comitato di Gestione con successive delibere, ed entro il limite di Compensazione del 70% della perdita fissato dal successivo art. 13 che costituisce il limite massimo. Qualora l'entità complessiva dei danni indennizzabili ecceda la Disponibilità finanziaria annuale, l'erogazione delle Compensazioni avverrà con una riparametrazione proporzionale a tutti gli aventi diritto e tenendo conto di quanto previsto dalla clausola di limitazione prevista dall'art. 5.

Art. 12 – ESCLUSIONI

1. Il Fondo non è obbligato in nessun caso per:

- a) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o non rispetto del Piano Provinciale per il contratto alla cimice asiatica, nonché dei protocolli di difesa delle produzioni, come definiti dal Servizio fitosanitario e/o dal Centro di Consulenza Tecnica della Fondazione E. Mach. e

annualmente eventualmente integrati dal Comitato con riferimento a nuove e migliorative tecniche di difesa definite da F.E.M. I singoli produttori sono tenuti a dimostrare con documenti ufficiali, rilasciati dall'organismo di controllo competente, il Protocollo di conduzione applicato;

- b) danni conseguenti a fitopatie diverse da quella della Cimice Asiatica;
- c) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- d) non puntuale raccolta del prodotto che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosfera, di mercato, ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
- e) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
- f) la parte di danno che comporta, sommata ad altri aiuti, una sovracompensazione;
- g) terreni non coltivati secondo le normali pratiche agricole (a titolo esemplificativo: agronomiche e fitosanitarie) e posti in un ambiente non idoneo;
- h) danni da avversità/calamità atmosferiche non rientranti tra quelli indicati dal PGRN;
- i) danni aziendali di qualsiasi entità relativi a Comuni Amministrativi (ovvero aree omogenee) quando la percentuale di danno medio per prodotto e varietà è inferiore al 15%;
- j) danni aziendali di qualsiasi entità relativi a produttori agricoli che non hanno superato la soglia del 20% di riduzione del valore della produzione.

Art. 13 – DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DELLE COMPENSAZIONI

1. Fermo restando che la Compensazione non può essere superiore al 70% della perdita, il Fondo evita sovracompensazioni per effetto del cumulo delle Compensazioni con l'intervento di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di strumenti assicurativi privati.

2. Ai fini della determinazione dei danni liquidabili ai produttori agricoli beneficiari verranno utilizzati i dati del VALORE IN RISCHIO come determinati all'art. 9 per ciascun produttore agricolo ed i criteri per la quantificazione del danno. È facoltà del Comitato richiedere ai produttori agricoli aderenti ogni documento atto a dimostrare il danno rilevato ritenuto necessario al fine di giustificare l'erogazione della Compensazione nonché ogni atto idoneo a dimostrare il rispetto delle disposizioni di prevenzione e di contrasto alla cimice asiatica.

3. Il diritto alla Compensazione per ogni singolo produttore agricolo si attiva esclusivamente quando la riduzione del valore di produzione, come stabilito dal Regolamento, sia superiore alla soglia del 20%; superata detta soglia di danno liquidabile viene determinato detraendo la franchigia del 5% secondo quanto stabilito all'art. 11.

4. Il Fondo eroga le Compensazioni esclusivamente nei limiti dell'ammontare della Disponibilità finanziaria annuale e di eventuali finanziamenti bancari, esclusa ogni integrazione o assunzione di rischio da parte del Fondo nei limiti e alle condizioni di cui al presente Regolamento. L'erogazione è effettuata ai produttori agricoli beneficiari in regola entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

5. Qualora l'entità complessiva dei danni indennizzabili ecceda la Disponibilità finanziaria annuale, l'erogazione delle Compensazioni avverrà con una riparametrazione proporzionale a tutti gli aventi diritto, tenuto conto di quanto previsto all'art. 5 in merito agli utilizzi del Fondo.

6. Il Fondo, tramite l'Organizzazione Delegata e per essa tramite il corpo peritale, effettua perizie su campioni rappresentativi del Comune Amministrativo o dell'Area Omogenea interessata dalla/e denuncia/e di sinistro al verificarsi della condizione di cui all'art. 6 in ordine alla sussistenza di un danno medio superiore alla soglia del 15% nel Comune Amministrativo per varietà secondo i dati

tecnicisti rilevati in prossimità della raccolta del gruppo varietale a maturazione omogenea. I periti nominati dovranno risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero diploma di Geometra o di Perito Agrario, ed essere autorizzato all'esercizio della professione ai sensi delle norme vigenti comunitarie e/o nazionali in materia.

7. La quantificazione del danno da parte del corpo peritale del Fondo o dell'Organizzazione delegata dovrà seguire le seguenti disposizioni.

8. La rilevazione del danno avverrà avendo a riferimento il danno causato dalla cimice, per prodotto, varietà e Comune Amministrativo. Esclusivamente nei casi in cui si verifichi una straordinaria diversità (oltre il 40% di diversa incidenza) degli effetti e quindi dell'entità dell'effettivo danno da cimice nelle diverse zone del territorio del comune amministrativo, è facoltà dell'organizzazione delegata al rilevamento del danno, proporre al Comitato di Gestione, in base alle denunce pervenute, di delimitare più territori o zone omogenee nello stesso comune amministrativo per la rilevazione del danno della cimice asiatica con una possibile differenziazione tra varietà o gruppi di varietà della specie oggetto dell'indennizzo. La stima del danno sarà in tal caso riferita allo specifico territorio o area omogenea.

Nel caso in cui si riscontrassero aggravamenti del danno al prodotto conservato nelle strutture di conservazione è prevista la possibilità di confrontare la stima del danno effettuata per Comune Amministrativo (area omogenea) e varietà con la percentuale di danno rilevata per lo stesso Comune Amministrativo (area omogenea) e varietà in campionatura della Cooperativa al fine di stabilire la percentuale di danno definitiva.

9. Ai fini del calcolo del danno il perito dovrà calcolare il danno in percentuale causato al prodotto varietà da qualsiasi evento e/o fitopatologia (% Danno Totale). Successivamente il perito dovrà calcolare il danno imputabile ai soli effetti sul frutto imputabile alla cimice (% Danno Cimice) e quelli dalle altre cause (% Danno Altri eventi). Nel caso la somma delle percentuali di danno DC+DA specifiche risultasse superiore alla percentuale di danno totale DT, la differenza sarà proporzionata al numero di frutti che abbiamo difetti combinati derivanti da entrambe le tipologie di danno. L'incidenza rispetto alla percentuale di danno totale della percentuale di incidenza della parte imputabile a cimice asiatica rappresenta la percentuale di danno da cimice. In rappresentazione: $DC/(DC+DA)\% * DT =$ percentuale di danno da cimice. Per la valutazione della percentuale di degrado commerciale dei frutti il perito utilizzerà la medesima Tabella c), definita nella Polizza collettiva Co.Di.Pr.A..

10. Per ogni comune amministrativo (o area omogenea) e per ogni varietà per cui si verifichino le condizioni di cui al comma 6, il perito, a seguito dei vari sopralluoghi e rilievi, redigerà una perizia che attesti la percentuale di danno complessivo e definitivo riscontrato per ogni prodotto e varietà, con indicazione delle specifiche percentuali di danno, eventualmente avendo a riferimento anche i dati della campionatura delle cooperative.

11. Agli agricoltori, che abbiano diritto alla Compensazione, verrà liquidato un importo corrispondente all'applicazione di tale percentuale di danno da cimice medio d'area per prodotto, varietà e comune amministrativo, ovvero area omogenea, detratta la franchigia fissata in misura fissa pari al 5% da applicarsi con riferimento a Comune Amministrativo e per varietà ovvero quella successivamente stabilita con delibera del Comitato di Gestione, con riferimento al rispettivo valore in rischio per prodotto e varietà e Comune Amministrativo.

12. Il produttore agricolo che ha percepito un indennizzo erogato dal fondo mutualistico non può beneficiare di risarcimenti per il ritiro del prodotto dal mercato. I prodotti per cui vengono erogati gli indennizzi del fondo mutualistico possono comunque essere venduti o trasformati.

13. APOT trasmette alle OP aderenti l'elenco degli importi da erogare ai singoli produttori agricoli. APOT informa la Provincia Autonoma di Trento, entro i termini di legge, in merito alla correttezza dei bonifici liquidati ai produttori agricoli nell'ambito della liquidazione del periodo dell'anno interessato dal Programma Operativo.

Art. 14 – BILANCIO E CONTABILITÀ, RENDICONTAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI

1. La contabilità relativa al fondo mutualistico è tenuta separata da quella dalle altre attività di APOT.
2. Entro il 15 febbraio, APOT è tenuta a rendicontare, in una relazione a parte, tutti i movimenti in entrata e uscita del fondo relativi all'anno solare precedente.
3. Le entrate e le uscite del fondo mutualistico vengono verificate e attestate da revisori esterni e indipendenti, iscritti all'albo professionale dei revisori contabili.
4. Il patrimonio del fondo mutualistico è tenuto separato da quello di APOT.
5. Per la costituzione e la gestione del fondo mutualistico deve essere aperto un conto corrente dedicato, su cui eseguire tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali ad esso relative, da tenersi completamente separato dal conto corrente e in generale dalle coordinate bancarie di tutte le altre attività di APOT.
6. Le entrate del fondo possono essere costituite da:
 - a) contributi di APOT e/o OP
 - b) somme erogate da istituti di credito sotto forma di prestito o altro strumento finanziario
 - ai fini della costituzione del capitale iniziale o
 - ai fini della compensazione del danno
 - c) contributi erogati da privati
 - d) aiuti comunitari
 - e) eventuali risarcimenti assicurativi
 - f) proventi finanziari derivanti dalla gestione del capitale versato
7. Le uscite del fondo possono essere costituite da:
 - a) pagamento degli indennizzi ai produttori agricoli tramite le OP e/o le cooperative associate
 - b) spese di assicurazione per la copertura dell'eventuale quota di rischio non garantita direttamente dal fondo
 - c) spese amministrative del fondo
 - d) spese amministrative e di gestione della struttura organizzativa destinata alla gestione del Fondo e per l'accertamento delle perdite economiche dei produttori agricoli a causa della cimice asiatica
 - e) oneri per spese e operazioni effettuate sul conto corrente, interessi passivi e rientri quota capitale dei finanziamenti e dei mutui erogati da Istituti di Credito contratti dal Fondo ai fini della liquidazione delle Compensazioni.
8. I movimenti relativi alla costituzione e all'utilizzo del fondo mutualistico devono corrispondere in modo univoco ai giustificativi della contabilità ordinaria di APOT.

Art. 15 – ORGANO DI VIGILANZA

Il controllo giuridico sulla gestione e amministrazione del fondo mutualistico compete al Collegio Sindacale di APOT, il quale presta particolare attenzione alla documentazione da conservare in relazione all'implementazione del fondo mutualistico, mediante la quale si attestano, innanzitutto:

- a) le evidenze comprovanti il mancato rischio di sovra compensazione e/o doppio finanziamento;
- b) la valutazione che ha determinato il pagamento di una compensazione dal fondo mutualistico;
- c) il contributo dell'organizzazione di produttori per la costituzione del fondo mutualistico e i contributi regolarmente destinati al fondo dalle cooperative aderenti in fase di costituzione.

Art. 16 – SANZIONI

1. I produttori agricoli che violano le disposizioni del presente Regolamento o le delibere inerenti alla gestione e la modalità di funzionamento del Fondo mutualistico, redatte conformemente alle disposizioni di legge, allo statuto di APOT e al presente Regolamento, sono passibili delle seguenti sanzioni, in virtù della gravità e della durata dell'infrazione:

- a) diffida;
 - b) sospensione o perdita totale/parziale del diritto alle erogazioni;
 - c) restituzione di eventuali risarcimenti indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi ai sensi del D. Lgs. 231/2002 con decorrenza dalla data di ricezione del rimborso;
 - d) esclusione del produttore agricolo dal fondo mutualistico e dai benefici mutualistici.
2. Le sanzioni vengono stabilite dal Comitato di gestione. L'applicazione delle sanzioni non esclude eventuali richieste di risarcimento di eventuali danni a favore del Fondo mutualistico.

Art. 17 – DURATA - SCIOGLIMENTO

1. Il Fondo mutualistico, di durata quinquennale, viene costituito il 03.07.2020 e termina il 31.12.2024.
2. L'assemblea generale di APOT, previa approvazione degli organi competenti delle OP aderenti, può, nei limiti di legge, deliberare il suo anticipato scioglimento.
3. In caso di scioglimento e cessazione del fondo mutualistico, il patrimonio residuo, in sede di liquidazione, nel rispetto delle normative di settore, verrà destinato ad altri interventi di difesa di interesse collettivo o altre iniziative di carattere mutualistico secondo quanto delibererà l'Assemblea Generale di APOT su proposta del Consiglio di Amministrazione di APOT.